

## Leggi straniere e accordi internazionali sull'emigrazione e sul lavoro

### ITALIA-LUSSEMBURGO.

Trattato di lavoro fra l'Italia e il Lussemburgo (Lussemburgo, 11 novembre 1920).

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA e SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DI LUSSEMBURGO, animati dal comune desiderio di regolare l'emigrazione dei lavoratori fra i due Paesi, di facilitare nei loro rispettivi Paesi il soggiorno e lo stabilimento degli immigrati appartenenti all'altro Stato e di stabilire, nella più larga misura possibile, l'uguaglianza di trattamento tra i rispettivi cittadini e i cittadini dell'altro Stato per quanto concerne le leggi di previdenza sociale, di assistenza e del lavoro, hanno convenuto di concludere un trattato e, a tale scopo, hanno nominato quali loro plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA, S. E. Giuseppe De Michelis, Commissario Generale dell'Emigrazione Italiana, e S. E. il Conte Giulio della Torre, Ministro plenipotenziario di Sua Maestà il Re d'Italia;

SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DI LUSSEMBURGO, il Signor Nicola Welter, Direttore Generale della Pubblica Istruzione ed il Signor Antonio Pescatore, Direttore Generale del Commercio, dell'Industria e del Lavoro;

i quali, dopo essersi scambiati i rispettivi pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

**Art. 1.** — I due Governi convengono di accordare tutte le facilitazioni amministrative ai cittadini di ciascuno dei due Paesi, che intendono recarsi nell'altro a scopo di lavoro.

Con riserva delle deroghe temporanee previste all'art. 3 e conciliando l'applicazione delle proprie leggi e regolamenti con le facilitazioni che impegna di accordare nel paragrafo precedente, il Paese d'origine non esigerà alcuna autorizzazione speciale per l'espatrio dei lavoratori e loro famiglie, che si recheranno nell'altro, sia individualmente e spontaneamente, sia per effetto di un arruolamento collettivo.

Gli stessi lavoratori e loro famiglie potranno entrare liberamente nel Paese di destinazione che non esigerà, a tale effetto, alcuna auto-

rizzazione speciale, con riserva delle deroghe temporanee previste all'art. 3 e conciliando l'applicazione delle proprie leggi e regolamenti con le facilitazioni che si impegna ad accordare al paragrafo primo del presente articolo.

**Art. 2.** — Il salario dei lavoratori immigrati non potrà essere inferiore a quello che ricevono, nella stessa impresa e a lavoro eguale, gli operai nazionali della stessa categoria, o, in mancanza di operai nazionali della stessa categoria occupati nella stessa impresa, al salario normale e corrente nella regione per gli operai della stessa categoria.

Il Governo del paese di immigrazione prende impegno di vigilare che, sul suo territorio, sia osservata l'eguaglianza del salario degli operai immigrati con quello degli operai nazionali.

**Art. 3.** — Nel caso in cui le condizioni del mercato di lavoro, in certi periodi di tempo, in certe regioni e per certe professioni, non permettesse di trovare impiego agli emigranti, che si recano individualmente e spontaneamente alla ricerca di lavoro, il Governo interessato avvertirà immediatamente, per via diplomatica, il Governo dell'altro Paese per metterlo in grado di prendere i necessari provvedimenti.

**Art. 4.** — I cittadini di ciascuno dei due Paesi godranno, sul territorio dell'altro, della stessa protezione che è accordata ai nazionali per tutto ciò che si riferisce all'applicazione delle leggi che regolano le condizioni di lavoro ed assicurano l'igiene e la sicurezza dei lavoratori.

Tutti i reclami, che i lavoratori italiani nel Lussemburgo e i lavoratori lussemburghesi in Italia avessero a formulare per ciò che concerne le condizioni di lavoro e di esistenza ad essi fatte dagli imprenditori o le difficoltà di qualsiasi natura, che incontrassero per il fatto della loro presenza in Paese straniero, potranno essere redatti nella loro propria lingua per essere trasmessi, sia direttamente, sia per tramite delle autorità consolari o degli addetti speciali, alle amministrazioni competenti del Paese di immigrazione.

**Art. 5.** — I lavoratori e imprenditori dei due Paesi potranno far parte dei comitati di conciliazione e di arbitrato nelle controversie collettive tra imprenditori e salariati nelle quali fossero parti interessate.

Quando gli operai italiani di una stessa impresa avranno designato un mandatario per esporre le loro domande relativamente alle condizioni di lavoro sia ai padroni, sia alle autorità incaricate della sorveglianza del lavoro, le suddette autorità faciliteranno al mandatario l'esercizio del mandato affidatogli dai suoi compagni, e così reciprocamente per i lavoratori lussemburghesi in Italia.

**Art. 6.** — I cittadini di ciascuno dei due Stati, vittime d'infortunio sul lavoro nell'altro Paese, e i loro aventi diritto, saranno ammessi a godere delle indennità, garanzie ed esenzioni fiscali accordate ai nazionali dalla legislazione del luogo in materia di indennità per infortunio sul lavoro.

**Art. 7.** — I cittadini di ciascuno dei due Stati godranno sul territorio dell'altro dell'uguaglianza di trattamento con i cittadini del Paese per tutto ciò che si riferisce alle libertà e garanzie sindacali, ai diritti, facilitazioni e soccorsi accordati ai nazionali in materia di mutualità, di disoccupazione, di assistenza per il lavoro, di cooperazione ed in materia di acquisto, possesso e trasmissione della piccola proprietà rurale ed urbana, all'ammissione alle scuole pubbliche primarie e professionali ed ai vantaggi delle istituzioni di assistenza scolastica, e così pure delle facoltà d'istituire scuole o corsi complementari specialmente destinati all'insegnamento della rispettiva lingua nazionale.

**Art. 8.** — I cittadini di ciascuno dei due Stati godranno, sul territorio dell'altro, dell'eguaglianza di trattamento con i nazionali per ciò che riguarda l'applicazione delle leggi sull'assicurazione vecchiaia ed invalidità.

I periodi di lavoro o di versamento ed i periodi assimilati compiuti nei due Paesi in conformità delle rispettive leggi si cumulano per determinare il diritto alla pensione. Ciascuno dei due Paesi, sopra l'ammontare totale della pensione calcolato secondo la sua tariffa e la sua propria legge, prende a suo carico la parte proporzionale al periodo di tempo che lo riguarda. La pensione dell'assicurato è costituita dal cumulo delle due quote risultanti a carico di ciascuno dei due Paesi.

Le amministrazioni competenti dei due Paesi determineranno di comune accordo le misure di dettaglio e d'ordine necessarie per l'esecuzione delle disposizioni del presente articolo, che comportano la cooperazione degli Istituti di assicurazione dei due Paesi.

**Art. 9.** — L'eguaglianza di trattamento fra i cittadini dei due Paesi si estenderà, secondo le condizioni che saranno stabilite per mezzo di accordi speciali, a tutte le leggi di assicurazione sociale contro i vari rischi, che venissero ulteriormente emanate.

**Art. 10.** — Le disposizioni delle leggi e dei regolamenti di ciascuno dei due Stati, per cui il diritto di godere dei vantaggi accordati dalle leggi di assicurazione sociale sia subordinato alla condizione che le persone interessate abbiano o continuino ad avere la loro residenza nel territorio del paese, non saranno applicabili ai cittadini dell'altro Stato.

**Art. 11.** — Un accordo, concluso fra le amministrazioni competenti dei due Paesi, stabilirà gli accordi necessari a facilitare le operazioni riguardanti la determinazione ed il pagamento delle indennità o rendite di assicurazioni sociali, dovute ai lavoratori, o ai loro aventi diritto, di uno dei due Paesi da parte degli Istituti di assicurazione sociale dell'altro Paese.

**Art. 12.** — I cittadini di ciascuno dei due Stati che, sia per effetto di malattia fisica o mentale, di gravidanza o di puerperio, sia per qualsiasi altro motivo, hanno bisogno di soccorso, di cure mediche o di altra assistenza qualsiasi, avranno nel territorio dell'altro Stato contraente, per l'applicazione delle leggi di assistenza, lo stesso trattamento fatto ai nazionali, sia per l'assistenza a domicilio, sia negli istituti ospitalieri fino al giorno del loro rimpatrio, che sarà convenuto per via diplomatica fra i due Governi.

I due Governi regoleranno, con accordi speciali, le misure di dettaglio e di esecuzione relative alla procedura, ed alle condizioni e modalità del rimpatrio.

I cittadini di uno dei due Paesi avranno diritto, nell'altro Stato, ai sussidi per carichi di famiglia che hanno semplice carattere di soccorso, se le loro famiglie risiedono con essi.

Le spese di assistenza, incontrate dallo Stato di residenza, non daranno luogo in nessun caso, qualunque ne sia la causa e l'ammontare, ad alcun rimborso da parte dello Stato, dipartimenti, province, comuni o istituzioni pubbliche del Paese di cui la persona assistita possiede la nazionalità.

I due Governi si impegnano a vigilare a che nelle agglomerazioni che contano un numero rilevante di lavoratori dell'altra nazionalità, i mezzi per l'assistenza ospitaliera non abbiano a mancare agli operai ammalati o feriti e alle loro famiglie.

Quando le cure mediche a domicilio, negli ospedali e nelle infermerie saranno assicurate a cura e a spesa degli imprenditori, i lavoratori vi avranno diritto, e non vi sarà luogo ad alcun rimborso.

**Art. 13.** — Un regolamento stabilito d'accordo fra le amministrazioni competenti italiane e lussemburghesi determinerà le condizioni secondo le quali saranno trasferiti nelle casse di risparmio del Paese di origine i risparmi depositati dai lavoratori nelle casse di risparmio dell'altro Paese.

**Art. 14.** — Ciascuno dei due Governi potrà aggregare ai propri rappresentanti diplomatici e consolari presso l'altro Governo un tecnico specializzato incaricato delle questioni relative all'immigrazione operaia e delle relazioni con le amministrazioni competenti del Paese per ciò che concerne l'assistenza dei lavoratori immigrati dell'altro Paese.

I due Governi faciliteranno il compito di questi addetti.

**Art. 15.** — Le due Parti contraenti convengono che tutti i vantaggi più estesi che uno dei due Paesi accordasse ai cittadini di un altro Stato, in tutto ciò che concerne il soggiorno, l'assistenza, le assicurazioni sociali, le condizioni di lavoro e di assistenza, le garanzie sindacali, si estenderanno di pieno diritto ai cittadini dell'altro Stato.

**Art. 16.** — Il presente trattato sarà ratificato e le ratifiche saranno scambiate a Roma o a Lussemburgo al più presto possibile.

Esso entrerà in vigore non appena avvenuto lo scambio delle ratifiche.

Avrà la durata di un anno e sarà rinnovato tacitamente di anno in anno salvo denuncia.

La denuncia dovrà essere notificata tre mesi prima dello spirare di ciascuno termine. Tutte le controversie relative all'applicazione del presente trattato saranno regolate per via diplomatica.

Nel caso in cui non fosse possibile arrivare ad una soluzione per questa via, le dette controversie saranno sottoposte, anche su domanda di una sola delle Parti, al giudizio di uno o più arbitri che avranno il compito di risolverle in conformità ai principi fondamentali ed allo spirito del presente trattato.

Un accordo speciale regolerà l'istituzione ed il funzionamento dell'arbitrato. Ciascuna delle Parti potrà presentare, a titolo di informazione, il parere di uno degli uffici od organi internazionali competenti in materia.

Tale parere, allo stesso titolo, potrà pure essere richiesto d'accordo fra gli arbitri.

Fatto a Lussemburgo, in doppio esemplare, l'11 novembre 1920.

*Firmati:* GIUSEPPE DE MICHELIS — GIULIO DELLA TORRE  
— M. WELTER — A. PESCATORE.

#### CANADÀ.

**Regolamento, che modifica temporaneamente le disposizioni concernenti la somma di cui gli immigranti devono essere in possesso per entrare nel Canada.**

Essendo pervenute informazioni dalle quali risultata che in varie parti del Canada esiste una notevole disoccupazione e che alcune categorie di lavoratori, particolarmente artigiani e manovali, trovano con difficoltà lavoro stabile; e siccome la situazione, per quanto concerne la occupazione non sembra doversi migliorare nei prossimi pochi mesi;

S. E. il Governatore Generale del Canada, sulla raccomandazione del Ministero della Immigrazione e della Colonizzazione, si è compiaciuto di ordinare, e con la presente ordina, che le disposizioni e le regole contenute nei paragrafi da 1 a 3 (incluso) dell'Ordinanza del Consiglio del 9 maggio 1910 (P. C. 924), circa gl'immigranti delle categorie artigiani e manovali, siano questi qualificati o no, siano temporaneamente sospese e sostituite dalle seguenti:

1. Nessun immigrante delle categorie che comprendono gli artigiani ed i manovali (Mechanic, artisan, or laborer), qualificati o non qualificati (specializzati o non), potrà essere ammesso allo sbarco nel Canada a meno che non possenga, di suo, denaro per l'ammontare di \$ 250.00 otre al prezzo del passaggio fino al suo destino in Canada.

2. Se un immigrante delle suddette categorie, qualificato o non qualificato, è accompagnato dalla propria famiglia o da alcuni membri della medesima, le disposizioni che precedono non saranno applicati a tale famiglia, se il capo della medesima possiede, di proprio, oltre al prezzo del passaggio per la sua famiglia fino al luogo di destino in Canada, una somma addizionale equivalente a dollari 125 per ogni membro della famiglia di anni 18 e più ed a dollari 50 per ogni fanciullo dell'età di 5 anni o di meno di 18.

3. Le disposizioni contenute nei due precedenti articoli saranno applicabili a decorrere dal 15 di dicembre 1920 agl'immigranti delle categorie descritte che entrano in Canada da nazioni territorialmente contigue, e dal primo di gennaio 1921 per gli immigranti delle indicate classi che giungono in Canada da altre nazioni.

4. Salvo contrarie disposizioni, quelle che precedono rimarranno in effetto fino al 31 marzo 1921 e, allo spirare di queste disposizioni, rientreranno in vigore quelle contenute nei paragrafi da 1 a 3 (incluso) dell'Ordinanza del Consiglio del 9 Maggio 1910 (P. C. 924) (\*).

#### URUGUAY.

##### Legge 11 febbraio 1919 sulle pensioni di vecchiaia.

Art. 1. — Ogni persona giunta all'età di 60 anni o a qualsiasi età se è assolutamente invalida o versi in stato di indigenza ha il diritto di ricevere dallo Stato una pensione minima di 96 pesos all'anno oppure l'equivalenza in assistenza diretta o indiretta.

Art. 2. — *Gli stranieri e i naturalizzati (ciudadanos legales) dovranno avere almeno 5 anni di residenza continuata nel paese per avere diritto alla pensione che sarà ridotta al minimo concesso ai nazionali.*

(\*) Pubblicata nel *Bollettino dell'emigrazione*, anno 1912, n. 2, pag. 46.

**Art. 3.** — Per il servizio delle pensioni alla vecchiaia ai fini della presente legge verranno applicate le imposte e gli aumenti di imposte seguenti:

1° una imposta per la provvidenza sociale di cent. 20 mensili, che sarà dovuta da ogni padrone o imprenditore per ogni operaio o impiegato che tenga al suo servizio;

2° una sopratassa che sarà dovuta dai proprietari di beni radici il cui valore sia superiore ai 200,000 pesos, secondo la tabella seguente:

*Capitale sopratassa per mille.*

Da \$ 200,000 a 300,000 escluso . . . . .	\$ 1,05
» » 300,000 » 400,000 » . . . . .	» 1,10
» » 400,000 » 500,000 » . . . . .	» 1,15
» » 500,000 » 600,000 » . . . . .	» 1,20
» » 600,000 » 700,000 » . . . . .	» 1,25
sopra i \$ 700,000 . . . . .	» 1,30

3° una imposta di 20 cent. per mazzo sulle carte da giuoco estere e di 10 cent. sulle nazionali;

4° un aumento di 12 cent. per bottiglia fino a un litro o per litro della imposta interna sui liquori, assenzio, bitter, vermouth, cognac, grappa, fernet, ginepro, Kirsch e whisky, che vengono importati. I vini fini pagheranno un'imposta interna di 12 cent. per bottiglia fino ad un litro o di un litro. Quando le bevande comprese in questo paragrafo siano contenute in un recipiente superiore al litro, saranno tassate in proporzione;

5° un'imposta di cent. 60 per litro sull'alcool d'importazione, come quello di produzione nazionale, eccetto quello destinato ad essere denaturato;

6° un aumento di cent. 13 sull'imposta interna di consumo alle misure straniere.

**Art. 4.** — Il servizio delle pensioni si svolgerà per il procedimento delle ripartizioni, dentro i limiti stabiliti dall'art. 2

**Art. 5.** — Il calcolo della ripartizione per fissare ogni anno le pensioni si farà in modo che possa esistere una proporzione sia a favore del fondo di riserva contro le oscillazioni degli aumenti, sia a favore della costituzione di un capitale che sarà destinato alla costruzione di edifici di assistenza nei quali si organizzerà un servizio per i vecchi e gli invalidi indigenti che desiderano compensare la facoltà di risiedervi con parte del sussidio che ricevono. Per coloro che non hanno diritto alla pensione per circostanze fortuite, provvederà il servizio generale dell'Assistenza Pubblica.

**Art. 6.** — Se nel primo anno di applicazione della presente legge il gettito delle imposte non permetterà di concedere le pensioni nella proporzione minima prevista, si fisserà nel bilancio immediatamente seguente un contributo dello Stato per il supplemento necessario a coprire il minimo di cui all'art. 1.

**Art. 7.** — In caso che gli aventi diritto alla pensione ricevessero sotto altro titolo una rendita o sussidio, lo Stato liquiderà loro la quota intera se l'ammontare per questo titolo non supera i 10 pesi; per ogni metà o frazione che superi tale somma lo Stato diminuirà la quota di metà.

**Art. 8.** — L'imposta di provvidenza sociale istituita con l'art. 3, n. 1, si applicherà con delle marche da bollo, del valore di una mensualità. La Amministrazione provvederà a ciascun contribuente, compreso gli uffici pubblici che tengano operai al loro servizio, un libretto che servirà alla apposizione delle marche da bollo. Il pagamento regolare dell'imposta si proverà con la presentazione del libretto, che sarà intestato al contribuente e numerato progressivamente nel registro generale conservato alla Direzione delle imposte dirette. Il costo del libretto sarà a carico degli interessati.

**Art. 9.** — L'ammontare della riscossione delle imposte create dalla presente legge sarà versato mensilmente al Banco delle Assicurazioni di Stato, che costituirà un fondo speciale, col quale si effettueranno opportunamente i pagamenti delle pensioni. Il servizio sarà fatto gratuitamente, e il Banco non potrà riscuotere che le spese che fossero occasionate.

**Art. 10.** — Il sistema stabilito dalla presente legge vigerà senza pregiudizio delle leggi che possano essere emanate sulle assicurazioni contro gli infortuni del lavoro, invalidità, giubilazioni e pensioni.

**Art. 11.** — A favore del Fondo di pensioni, di cui tratta la presente legge, sono ammessi legati e donazioni.

**Art. 12.** — Le quote dell'imposta di provvidenza sociale potranno abbonarsi per mensilità anticipate. In questo caso si impiegheranno marche per il valore di una annualità.

**Art. 13.** — La prova dell'età e della nazionalità a favore delle persone si faranno mediante presentazione della fede di battesimo o di certificato del Registro Civile, secondo che siano nate prima o dopo il 1879. Gli stranieri presenteranno i documenti corrispondenti del loro paese di nascita.

**Art. 14.** — La prova di residenza si farà ugualmente su informazioni, sotto la responsabilità di testimoni. Queste informazioni si faranno davanti ai Giudici-avvocati (Juzgados Letrados) nei Dipartimenti del litorale e dell'interno e davanti ai Giudici di pace nel Dipartimento di Montevideo.

**Art. 15.** — L'Amministrazione avrà la facoltà di istruire dei processi di conferma delle prove presentate.

Se da questo processo risulterà la presentazione di falsi testimoni, i colpevoli saranno puniti con il carcere da uno a due anni.

**Art. 16.** — La violazione delle disposizioni contenute nella presente legge sarà punita con multe da 10 a 500 *pesos*.

**Art. 17.** — Le quote a carico dello Stato verranno assegnate nella partita corrispondente del Bilancio Generale delle uscite.

**Art. 18.** — Le pensioni cui si riferisce la presente legge saranno concesse dopo tre mesi dalla sua promulgazione.

**Art. 19.** — Il potere esecutivo è incaricato del regolamento della presente legge.